



COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 05/10/2006

Int./cap	Imp.	Ris/cap.	Acc.
----------	------	----------	------

OGGETTO: Ampliamento cimitero comunale. Approvazione schemi di contratto, avviso e richiesta di concessione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 in data 22.12.2004 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 44 e seguenti, i quali dispongono che le concessioni di tombe di famiglia, loculi, cellette ed urne cinerarie devono risultare da apposito atto dalla data del quale decorre il periodo di durata della concessione;

Dato atto che prossimamente rientreranno nella disponibilità del comune alcune tombe di famiglia, loculi e cellette ossario di recente realizzazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione di apposito schema di contratto di concessione delle opere funerarie di cui sopra, dando atto che tali schemi di contratto troveranno validità anche per la concessione di opere cimiteriali diversa da quelle oggetto dell'ampliamento citato in precedenza;

Ravvisata l'opportunità, nel contempo, di provvedere alla approvazione del modello di richiesta delle concessioni di cui trattasi e dell'avviso da affiggere presso il cimitero comunale ed all'albo pretorio del Comune

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile non comportando alcun impegno di spesa.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare i seguenti schemi di contratto di concessione cimiteriale allegati al presente atto sotto i punti a), b), c) per farne parte integrante e sostanziale :

- a) contratto concessione tomba di famiglia;
- b) contratto concessione loculo
- c) contratto concessione celletta ossario/urna cineraria

2. di approvare inoltre l'avviso da pubblicare all'albo pretorio e da affiggere presso il cimitero comunale ed il modello di domanda di concessione delle opere cimiteriali che si allegano al presente atto sotto i punti d) ed e) per farne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Brera Dott. Gianfranco

TIRATO

----- COMUNE DI LANDIONA-----

----- Provincia di Novara -----

REP. -----

Oggetto: concessione tomba di famiglia per sepoltura privata ----

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra i sigg.: -----

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ del Comune di Landiona, con sede in Landiona Piazza Vittorio Emanuele n. 12, nell'esclusivo interesse del Comune stesso;(Codice Fiscale 80001370032)

_____ nato a _____ il _____
residente in _____

Vista la propria determinazione n. _____ in data _____ con la quale è stata approvato lo schema di contratto di concessione di opere funerarie; -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Il comune di Landiona, come sopra rappresentato, concede in uso al sig. _____, che accetta, la tomba di famiglia ubicata all'interno del cimitero comunale – Costruzione anno _____ - contraddistinta _____

La suddetta concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ed in special modo da quelle qui di seguito trascritte. -----

Art.2) Il diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia ed agli aventi diritto ai sensi dell'art. 46 del regolamento comunale di polizia mortuaria e che di seguito si riportano: le persone legate da rapporti di parentela in linea retta (genitori e figli; avi e nipoti) o in linea collaterale fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. -----

E' inoltre consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state

conviventi con i concessionari e loro familiari o che abbiano acquisito particolari benemerenzene nei confronti dei medesimi. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzene è demandata al Sindaco. -----

Per tali tumulazioni dovrà essere presentata apposita istanza al Sindaco da parte di tutti i concessionari o da parte di uno di essi che dichiara che sussiste il consenso di tutti i concessionari.-----

La tumulazione di salme, resti mortali e ceneri di altre persone estranee al concessionario potrà avvenire, previa richiesta del concessionario stesso e autorizzazione comunale, con il pagamento al comune della tariffa di concessione vigente relativa al loculo od alla celletta ossario.

Art.3) La concessione è accordata per la durata di anni 90 (novanta) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, salvo rinnovo. -----

Alla scadenza di tale termine gli interessati dovranno chiederne il rinnovo a condizione che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. -----

Il rinnovo della concessione potrà essere richiesto per un periodo pari alla metà del periodo originario e previo pagamento della tariffa ridotta del 50%.

La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio di eredi e/o aventi titolo. La tomba di famiglia cadrà conseguentemente nella libera disponibilità del Comune.-----

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente al prezzo in vigore al momento del rinnovo.-----

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. -----

Art.4) Il prezzo per la concessione in oggetto è stabilito in euro _____ (euro _____).-----

Il corrispettivo della concessione venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo.-----

Art.5) La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria.-----

Art.6) Con la concessione il Comune conferisce al concessionario il solo diritto d'uso della tomba di famiglia, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.-----

Art.7) Il mantenimento della tomba di famiglia è a totale carico del concessionario e degli aventi titolo. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nessuna opera di straordinaria manutenzione o di abbellimento o di modificazioni o altro potrà essere apportata alla tomba di famiglia se non in seguito ad autorizzazione del Comune e, comunque, previa presentazione di apposita domanda ed eventuali elaborati tecnici. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente fornire apposita comunicazione al Comune.-----

Art.8) Si precisa che la presente concessione, nel periodo di validità della stessa, è soggetta a decadenza nei seguenti casi: -----

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; -----

- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura; ---
- quando la tomba di famiglia risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al precedente art.7 -----
- quando sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla presente concessione.-

La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. A seguito della dichiarazione di decadenza il comune rientrerà nel pieno possesso del manufatto cimiteriale.

Art.9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa e compresa la tassa di registro ove dovuta. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

IL COMUNE DI LANDIONA

IL CONCESSIONARIO

----- COMUNE DI LANDIONA -----

----- Provincia di Novara -----

REP. -----

Oggetto: concessione loculo/i cimiteriali -----

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.-----

Tra i sigg.: -----

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ del Comune di Landiona, con sede in Landiona Piazza Vittorio Emanuele n. 12, nell'esclusivo interesse del Comune stesso;

(Codice Fiscale 80001370032) -----

_____, nato a _____ il _____ residente a _____, in _____

codice fiscale -----

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ in data _____ con la quale è stato approvato lo schema di contratto di concessione di opere funerarie;---

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Il Comune di Landiona, come sopra rappresentato, assegna in concessione al sig. _____ che accetta, n.ro _____ loculo/i nel Cimitero Comunale e precisamente quello/i contraddistinto/i dal/dai n.ri _____ - per la tumulazione delle salme di _____, nato a _____ il _____ residente in _____ (e di _____, nato a _____ il _____ residente in _____)

Art.2) Il prezzo per la concessione in oggetto è stabilito in € _____

Il corrispettivo della concessione venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----

Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di stipula del presente atto, salvo rinnovo. -----

Alla scadenza di tale termine il concessionario o i successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un periodo di tempo pari a quello stabilito con la presente

la presente concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento del prezzo in vigore all'atto del rinnovo della concessione. Il rinnovo della concessione potrà essere richiesto per un periodo pari alla metà del periodo originario e previo pagamento della tariffa ridotta del 50%. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà dell'opera funeraria ma soltanto a quello di sepoltura.-----

Art. 5) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione ed indicata la precedente punto 1) . Eventuali variazioni, ove ne emergesse la necessità, dovranno essere oggetto di apposita comunicazione da annotare in calce al presente atto di concessione.

La concessione ove non utilizzata, non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione dell'urna/delle urne cineraria/e per le parti direttamente costruite od installate; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene -

Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto da parte del concessionario, determinerà la decadenza della concessione. -----

Art. 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a carico del concessionario. ----

Art.10) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con oneri a carico della parte richiedente. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

IL COMUNE DI LANDIONA

IL CONCESSIONARIO



COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

**CONCESSIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA LOCULI E
CELLETTE OSSARIO**

AVVISO

Si comunica che, a seguito della ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, risultano disponibili

- n. 10 tombe di famiglia da 10 loculi e 4 cellette ossario
- n. 30 loculi
- n. 12 cellette ossario

Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi presso gli uffici comunali per richiedere la concessione delle suddette opere cimiteriali ai seguenti costi:

- tombe di famiglia: euro 22.500
 - loculi: euro 1.000 (5^a fila)
euro 1.200 (1^a e 4^a fila)
euro 1.600 (2^a e 3^a fila)
 - cellette ossario: euro 200
- oltre alle spese contrattuali.

Ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali durante l'orario d'ufficio:

tel: 0321.828121

fax: 0321.828350

e-mail: municipio@comune.landiona.no.it

Dalla Residenza municipale, 05 ottobre 2006

Il Sindaco
Cristiana Valmacco

AL RESPONSABILE
SERVIZI CIMITERIALI
COMUNE DI LANDIONA

OGGETTO: richiesta concessione tomba di famiglia/loculi presso cimitero comunale. Ampliamento anno 2006.

Il _____ / _____ La _____ sottoscritto/a

residente _____ in

Via _____ n.

Codice _____ fiscale

telefono _____

chiede

la concessione di:

tomba di famiglia

loculo

celletta ossario

nel cimitero comunale, così contraddistinta:

ampliamento _____ anno _____ 2006:

Allega fotocopia documento d'identità in corso di validità.

Landiona, _____

IL RICHIEDENTE

Il sottoscritto Brera Dott. Gianfranco, Segretario Comunale Responsabile del servizio Finanziario, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 267/2000.


Intervento		Risorsa	
Cap		Cap	
€		€	
Creditore		Debitore	

Il Responsabile del Servizio
Brera Dott. Gianfranco

Copia della presente determinazione è stato pubblicato all'albo pretorio a partire dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Landiona, li 11 OTT. 2006

Il messo comunale



Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Landiona, li _____ -

Il Segretario Comunale
Brera Dott. Gianfranco



Emesso mandato n. _____ del _____ per € _____

Emesso mandato n. _____ del _____ per € _____

Emesso mandato n. _____ del _____ per € _____